



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Il Direttore Generale

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;
- VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003;
- VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005; ed in particolare l'art. 2 con cui sono stati indetti i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento e del diploma di specializzazione sul sostegno;
- VISTO l'art. 8-novies della legge n. 186 del 27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sopracitata legge n. 143/04;
- VISTO l'art.1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di valutazione dei titoli allegata alla citata legge n. 143/04
- VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ex lege n. 124/99 per gli anni scolastici 2005/06 e 2006/07;



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

- VISTI il D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, il D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e il D.M. n. 85 del 17 marzo 2005;
- VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, – attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario, S.S.I.S.;
- VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n.11 del 30 gennaio 2007, concernente l'attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;
- VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il reciproco riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell'art. 1;
- VISTA la sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, prevista al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie dei Comuni di montagna;
- VISTA la tabella di valutazione B, allegata al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso le S.S.I.S.;
- VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla suddetta legge n. 143/04, valida per l'accesso alla III fascia delle graduatorie



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

permanenti, come interpretata dalla citata legge n. 186/04 e modificata dalla predetta legge n. 43/05;

VISTA

la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell'art.1, comma 607 della legge 296/06;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art.1, comma 607 della citata legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che dall'a.s. 2009/10 è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce,



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

DECRETA:

ART. 1

Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti da una all'altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie

1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.
2. A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.
4. Per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.
5. Per l'attività di sostegno agli alunni disabili e per l'insegnamento nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito si rinvia ai successivi artt. 6 e 7.
6. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso proviene. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.

7. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n.104/92, compilando l'apposito modulo, Allegato A.
8. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.
9. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, in due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento, solo se riferite alla stessa provincia.
10. Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005. I servizi svolti successivamente a quest'ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Solo per i docenti che presentano domanda di reinserimento sono valutati i titoli conseguiti dal 21 maggio 2004 - termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura indetta ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004. A tal fine gli interessati compileranno l'apposita sezione del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

11. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti o reinserito, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia.
12. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva per la prima volta nella graduatoria provinciale precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001). Il candidato che si reinserisce in graduatoria, ai sensi del precedente comma 2, non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria, anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.

ART. 2

Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento

1. La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004 (allegato 1).
2. A norma dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.

ART. 3

Norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti.

1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato 2).



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell'interessato.
3. A decorrere dall'a.s. 2003/04, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.11/07, citata in premessa, è annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna. La riduzione del 50% del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo.
A decorrere dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957. Limitatamente a questi ultimi servizi, gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione del modello 2, indicandoli specificatamente, ancorché già dichiarati precedentemente, in quanto non individuabili dal Sistema informativo.
4. A decorrere dall'a.s. 2005/2006 i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente ai corsi abilitanti S.S.I.S., anche per i corsi COBASLID, Didattica della musica e della laurea in Scienze della formazione primaria, non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli professionali sono valutati ai sensi del punto C della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2007. Comunque, detti titoli, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.

8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto (allegato 4).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute.

ART. 4

Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento , esclusa quella di strumento musicale

1. Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto:
 - a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
 - b) idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni educative;
 - c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e presso le Accademie di Belle Arti (COBASLID) o presso la scuola di Didattica della musica (legge n. 268/02);
 - d) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate;
 - e) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con D.M. n. 21/05 e D.M. n. 100/04;
 - f) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciute con provvedimento direttoriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
 - g) laurea in Scienze della formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53);
2. Il personale già iscritto con riserva in graduatoria permanente in attesa del conseguimento del titolo di accesso che non abbia conseguito il titolo stesso nei termini prescritti dai DD.MM. n. 52 del 25/5/2005 e n.35 del 5 /4/2006, come precisati dalla nota prot. 546 del 26/4/2006, ma lo abbia conseguito successivamente, deve presentare istanza di nuovo inserimento.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

3. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
4. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie ad esaurimento, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.

ART. 5

Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media -classe 77/A-, inserito nella II e nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento nelle graduatorie di altra provincia con contestuale aggiornamento del punteggio.
2. I docenti abilitati in educazione musicale entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, iscritti negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, i quali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato 2036/06, erano stati depennati dalla graduatoria permanente di strumento musicale, hanno diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento, conservando la medesima decorrenza ed aggiornando il punteggio (art.1, comma 605 della legge n. 296/06). A tal fine gli interessati debbono produrre istanza di aggiornamento.
3. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di II fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati sia stata già formata una graduatoria di coda alla II fascia, il trasferimento avviene nell'ambito della stessa, nel rispetto del punteggio e delle preferenze attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di III fascia di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

4. Possono presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che alla data di scadenza della presentazione delle domande siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) abilitazione in educazione musicale, conseguita in tempo utile per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007 e iscrizione negli elenchi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (art.1, comma 605 della legge n. 296/06);
 - b) abilitazione in educazione musicale conseguita entro l'entrata in vigore della legge 143/04 presso la Scuola di Didattica della musica, con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio, purché gli interessati abbiano prestato 360 giorni di servizio di strumento musicale entro l'a.s. 2003/2004 (art. 1, comma 4 bis legge n. 143/04);
 - c) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione (O.M. n. 202 del 6 agosto 1999 e O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001);
 - d) abilitazione in strumento musicale conseguita a seguito della partecipazione ai corsi speciali, indetti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004;
 - e) abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell'Unione europea e riconosciuta con provvedimento direttoriale, ai sensi della direttiva comunitaria 89/48 C.E.E., recepita nel decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992.
5. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
6. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del Regolamento relativo alle graduatorie permanenti (D.M. n. 123 del 27 marzo 2000).

ART. 6

Attività didattica di sostegno --- Didattica differenziata Montessori

1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento su posti comuni.

2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
6. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell'area disciplinare di appartenenza, a scelta dell'interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; In mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

7. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
- 8 Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

ART. 7

Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita con procedura concorsuale o abilitante, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
 - a/1) per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
 - b) per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

6. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato;

ART. 8

Iscrizioni con riserva – Conferma dell'iscrizione con riserva

1. Nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia, possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'art.1, comma 605 della legge n. 296/06, compilando il modello 2, le seguenti categorie di docenti:
 - a) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 ai corsi abilitanti all'insegnamento secondario ed artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA DELLA MUSICA);
 - b) gli iscritti nell'a.a. 2006/07 alla Facoltà di Scienze della formazione primaria;
 - c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/04, indetti con D.M. n. 85/05;
2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:
 - a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione sul sostegno;
 - b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno;
 - c) docenti abilitati COBASLID, che stanno frequentando il corso di specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. n.56 del 31 ottobre 2006;
 - d) i docenti laureati o laureandi in Scienze della formazione primaria che stanno frequentando il modulo di sostegno.
3. L'iscrizione con riserva è possibile solo per l'accesso alle graduatorie ad esaurimento e non ai fini del miglioramento del punteggio nelle graduatorie, in cui si è già inseriti.
4. I docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 21/05, ancora non attivati o non conclusi, debbono produrre domanda di conferma dell'iscrizione con riserva, ovvero istanza di trasferimento o di aggiornamento del punteggio, compilando il modello 1, come previsto dal precedente art.1, comma 2.

Analogamente debbono presentare istanza di conferma dell'iscrizione con riserva coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

Non hanno titolo a presentare istanza di conferma dell'iscrizione con riserva, ma istanza di nuovo inserimento con riserva, coloro che erano già iscritti con riserva in graduatoria permanente, in attesa del conseguimento del titolo di accesso, ma non abbiano conseguito il titolo stesso, né entro i termini indicati al precedente art.4, comma 2, né in tempo utile per l'iscrizione ai sensi del presente decreto.

5. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del diploma, nei confronti dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione in tempo utile per le assunzioni relative all'a.s. 2007/08. Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
6. Analogamente con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n. 21/05, ex D.M. n. 85/05, nonché nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione o la specializzazione in tempi successivi.
7. L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.

ART. 9

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2007/2009.

Art. 10

Requisiti generali di ammissione



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
 - c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 - d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano in posizione utile per il conferimento dei posti;
 - e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) conoscenza della lingua italiana;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
 - d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

- e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
 - f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 - g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 - h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 11

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande per il trasferimento di graduatorie, per l'aggiornamento del punteggio, per il reinserimento in graduatoria e per l'inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate nell'ultimo comma, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione, all'indirizzo (www.pubblica.istruzione.it) alla sezione "personale della scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento" e nella rete intranet.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

3. I candidati iscritti al I e al II anno del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, nonché del corso quadriennale di Didattica della musica, considerato che lo scioglimento della riserva non potrà avvenire prima dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011, non debbono dichiarare i titoli valutabili, ma compilare esclusivamente le Sezioni A, B3, C1, F e G del modello 2, al fine dell'iscrizione in via provvisoria.
4. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo art. 13 Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
5. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
6. E' motivo di esclusione:
 - a) la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria per gli aspiranti di cui al precedente art. 1, comma 3;
 - b) la domanda presentata fuori termine;
 - c) la domanda priva della firma del candidato.
7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'art 1, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.
8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
9. Per gli aspiranti che intendano produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dai predetti Uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti. In particolare per le graduatorie provinciali della Provincia di Trento la materia è disciplinata dalla legge provinciale 7 agosto 2006 e dal Regolamento applicativo, di cui al Decreto del Presidente della Provincia n.27-80/Leg. Del 28 dicembre 2006.

Art.12

Presentazione domande tramite Internet



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

1. Ai soli candidati già iscritti nelle graduatorie permanenti, che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento ovvero il reinserimento o la permanenza della propria iscrizione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, i dati richiesti nel modello di domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile sul sito Internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it), alla sezione "personale scuola, reclutamento, graduatorie ad esaurimento", secondo le modalità descritte nella apposita guida.
2. Il candidato che si avvale della modalità di trasmissione "Internet", potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1, disponibile sul citato sito Internet del Ministero, nei termini che saranno tempestivamente resi noti nel sito medesimo.
3. Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 11, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.

ART. 13

Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno. Reclami e ricorsi

1. I Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali saranno evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all'art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

Per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della lingua straniera, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.

2. Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti territorialmente competenti pubblicano le graduatorie definitive.
3. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
4. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

ART. 15

Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.



Ministero della Pubblica Istruzione

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale della scuola

1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

ART. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nel D.D.G. 31 marzo 2005, nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Roma, 16 marzo 2007

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori